



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 34/12 del 7.7.2015

Atto di indirizzo sulla gestione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

1. Oggetto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e definizione dei soggetti passivi

1.1. Oggetto del tributo di cui alla Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Norme di razionalizzazione della finanza pubblica)

1. I rifiuti che costituiscono oggetto del pagamento del tributo sono:

- i rifiuti e i fanghi palabili conferiti in discariche autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale);
- i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
- i rifiuti smaltiti in discarica abusiva o abbandonati in depositi incontrollati.

2. Il tributo speciale non si applica alle attività ed agli impianti di stoccaggio o di recupero di rifiuti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006, ed in particolare:

- ai rifiuti depositati in discariche minerarie;
- ai rifiuti utilizzati per interventi di ripristino e di sistemazione ambientale o per la realizzazione di rilevati, sottofondi e altre opere civili;
- ai rifiuti che risultano dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
- al materiale onerosamente acquisito o derivante da processo di recupero di rifiuti, destinato alla copertura dei rifiuti durante la gestione della discarica o utilizzato per la copertura finale ed il recupero ambientale dell'area.

1.2. Soggetti passivi dell'imposta

1. Il tributo è dovuto, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento:

- dal gestore dell'impianto di stoccaggio definitivo;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- dal gestore dell'impianto di incenerimento senza recupero di energia.
2. Fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti, gli obblighi di rimozione, avvio al recupero o allo smaltimento (art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006) nonché di eventuale bonifica ai sensi del titolo V della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, il tributo è dovuto, per il disposto dell'art. 3, comma 32, della Legge 549/1995 :
- da chiunque eserciti attività di discarica abusiva;
 - da chiunque abbandoni, scarichi ed effettui deposito incontrollato di rifiuti.
3. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido con i soggetti di cui al comma 2 agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni di cui alla Legge n. 549/1995. L'obbligazione non opera qualora l'utilizzatore o il proprietario dimostrino di aver presentato denuncia di discarica abusiva, prima della constatazione delle violazioni di legge, alla Regione e alla Provincia ovvero alle Autorità competenti.

2. Definizione della base imponibile e determinazione dell'imposta

2.1. Base imponibile

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 28 della Legge n. 549/1995 la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferita in discarica, determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero nei registri previsti dal sistema SISTRI.
2. Relativamente alle discariche abusive o ai depositi incontrollati, in mancanza di ogni registrazione o annotazione, la determinazione dell'imponibile è disposta sulla base degli accertamenti d'ufficio.

2.2. Determinazione dell'imposta

1. Il tributo è determinato quale prodotto tra la quantità dei rifiuti conferiti, espressa in chilogrammi, e l'ammontare dell'imposta ai sensi dell'art. 3, comma 29, della L. n. 549/1995.
2. Ai sensi dell'art. 20, comma 10, della Legge regionale 29 aprile 2003, n. 3, entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento, la Giunta regionale stabilisce l'ammontare dell'imposta relativa alle diverse tipologie di rifiuto conferite in discarica o smaltite in impianti di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

incenerimento senza recupero di energia ⁽¹⁾. In caso di mancata determinazione dell'ammontare dell'imposta per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente.

3. Per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico di cui al D.M. Ambiente 18.7.1996 e conferiti in discarica su computo volumetrico anziché ponderale, va applicato un coefficiente di correzione peso/volume pari a 1,5.

3. Adempimenti dei gestori

3.1. Pagamenti trimestrali e dichiarazione annuale

1. Sono a carico dei gestori:
 - il pagamento trimestrale del tributo speciale entro il 30 aprile (per gennaio-febbraio-marzo), entro il 31 luglio (per aprile-maggio-giugno), entro il 31 ottobre (per luglio-agosto-settembre), entro il 31 gennaio (per ottobre-novembre-dicembre dell'anno precedente) di ogni anno e la trasmissione della copia dei bonifici, entro le suddette scadenze, alla Regione - Assessorato Difesa dell'Ambiente e alla Provincia competente per territorio;
 - la dichiarazione annuale, da trasmettere entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, per ciascuna discarica o impianto di incenerimento senza recupero di energia.
2. Nelle comunicazioni con la Pubblica amministrazione è garantito ai gestori il diritto all'uso delle tecnologie telematiche, così come disposto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale).

3.2. Modalità di versamento del tributo

1. Il tributo è versato alla Regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito.
2. Il tributo viene assolto mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria Regionale sul capitolo:
 - EC 116.013 per i pagamenti relativi all'esercizio in corso;
 - EC 116.005 per i pagamenti relativi al IV trimestre dell'esercizio precedente, nonché per i pagamenti tardivi dell'esercizio precedente con applicazione del ravvedimento operoso,

¹ Allo stato attuale risulta vigente la deliberazione di Giunta regionale n. 39/23 del 29.9.2012.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

con indicazione:

- del trimestre/i a cui si riferisce il pagamento/i, anche se tardivo, e il relativo anno;
- i dati completi del soggetto passivo (ragione sociale);
- la voce: "Tributo depositato in discarica".

Esempio causale tipo: EC 116.0 _____ - Trim. _____ - 201_____ - Ragione sociale – Tributo depositato in discarica.

Le informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Sardegna all'indirizzo www.regione.sardegna.it, alla voce Amministrazione Trasparente.

3.3. Modalità di compilazione della dichiarazione annuale.

1. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i conferimenti, i soggetti passivi sono tenuti a presentare alla Regione - Assessorato della Difesa dell'Ambiente e contestualmente, per conoscenza, all'Amministrazione provinciale competente per territorio, la dichiarazione annuale compilata secondo il modello riportato in calce al presente atto di indirizzo. La dichiarazione annuale, compilata in ognuna delle sue parti (A,B,C,D), deve obbligatoriamente contenere, nel prospetto D:
 - l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno precedente;
 - l'indicazione dell'importo del tributo dovuto per ciascun trimestre e dell'importo totale annuale;
 - il tributo pagato trimestralmente;
 - la sottoscrizione a firma del gestore.
2. La presentazione della dichiarazione annuale in difformità delle sopradette prescrizioni integra le violazioni di cui al paragrafo n. 4.4.1.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche se nell'anno precedente non sono state registrate operazioni di abbancamento.
4. La dichiarazione annuale è valida se sottoscritta con firma autografa ovvero con le modalità previste dal comma 1 dell'art. 65, "Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica", del D.Lgs. n. 82/2005.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3.4. Modalità di trasmissione della dichiarazione annuale - Scadenze – Invio delle certificazioni di avvenuto pagamento del tributo speciale

1. La dichiarazione annuale deve essere inviata, entro la scadenza prevista al 31 gennaio di ogni anno, mediante:
 - il sistema tradizionale della Raccomandata A/R e, in tal caso, ai fini della scadenza fa fede la data del timbro postale di spedizione;
 - il sistema telematico della Posta Elettronica Certificata (PEC), ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68. La trasmissione mediante posta elettronica certificata, da effettuarsi all'indirizzo difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it e all'indirizzo di posta elettronica certificata della competente Amministrazione provinciale, fornisce l'evidenza legale dell'invio, della ricezione del messaggio e delle relative date ed equivale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005, alla notificazione per mezzo della posta.

Nel primo caso, alla dichiarazione annuale dovrà essere allegata copia del documento d'identità e copia del bonifico relativo al IV trimestre dell'anno precedente.

Nel secondo caso, è richiesto un unico file PDF firmato digitalmente contenente:

- la dichiarazione annuale;
 - la ricevuta del bonifico relativo al IV trimestre dell'anno precedente.
2. La copia del bonifico relativo al pagamento del tributo entro le scadenze 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre da inviare alla Regione e contestualmente alla Provincia competente, può essere spedita mediante il sistema cartaceo, il sistema della Posta Elettronica Certificata o con posta elettronica. In questo ultimo caso, l'efficacia probatoria dei documenti trasmessi è disciplinata dall'art. 2712 del codice civile.

4. Compiti delle Province

4.1. Competenze delle province

1. Le Province competenti per territorio esplicano le funzioni in materia di accertamento, contenzioso amministrativo e tributario, secondo le competenze attribuite dalla Legge n. 549/1995, art. 3, commi dal 24 al 41 e dalla Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, art. 59, comma 1.
2. Al fine di consentire le necessarie verifiche circa lo stato di attuazione delle funzioni attribuite e delegate, le Province presentano, entro il 31 marzo di ogni anno, all'Assessorato della Difesa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dell'Ambiente una relazione dell'attività svolta nell'anno precedente illustrativa dei dati relativi:

- al contenzioso amministrativo e tributario;
 - all'ammontare dei tributi evasi e alle somme recuperate.
3. Le somme derivanti dal recupero del tributo e degli interessi, sono riversate dalle Province nel bilancio regionale entro il mese successivo a quello della riscossione mediante bonifico bancario. La causale dovrà riportare per i tributi: "EC 116.005 Recupero tributo speciale – Anno – Ragione sociale del debitore", per gli interessi: "EC 116.005 Recupero interessi tributo – Anno – Ragione sociale del debitore". Le informazioni necessarie per l'effettuazione dei suddetti bonifici sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Sardegna all'indirizzo www.regione.sardegna.it, alla voce Amministrazione Trasparente.
4. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie sono incassate delle Province, che provvedono a comunicare al soggetto sanzionato le modalità di versamento.

4.2. Accertamento – Contenzioso

1. Ai fini dell'accertamento delle violazioni di cui ai commi da 24 a 41, dell'articolo 3 della Legge n. 549/1995, le Province devono tener conto di dati, atti, verbali di constatazione di illecito redatti da altre autorità competenti (ad esempio Guardia di Finanza, Vigili urbani, NOE, CFVA), dati consuntivi a seguito delle ordinanze emanate dai Sindaci ex articolo 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 (divieto di abbandono), o qualsiasi altro documento idoneo. Tali documenti/informazioni, tuttavia, non godono di disponibilità della pretesa tributaria.
2. Le violazioni in materia sono constatate ai trasgressori ed eventuali co-obbligati mediante processo verbale e con le modalità di cui all'art. 3, comma 33, della Legge n. 549/1995 dai funzionari provinciali preposti allo svolgimento dell'attività di controllo. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 7 della Legge n. 212 del 27 Luglio 2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), il soggetto passivo può comunicare osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici provinciali entro 60 giorni dalla data di notificazione di copia del processo verbale. Pertanto l'avviso di accertamento non può essere emanato prima del decorso del periodo sopraindicato di 60 giorni, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
3. Copia del processo verbale di cui al comma 2 e copia del successivo avviso di accertamento, sono trasmessi dalle Province all'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente.
4. L'avviso di accertamento è notificato al domicilio fiscale del trasgressore ed eventuali co-obbligati nelle modalità previste dalla legge (messo comunale, raccomandata verde, pec).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. Qualora dagli atti si rilevi direttamente la violazione commessa, il processo verbale di constatazione della violazione così come l'avviso di accertamento sono disposti d'ufficio dal dirigente provinciale competente, nel rispetto delle procedure sopra indicate e della legislazione tributaria vigente.
6. Entro 60 giorni successivi dalla notificazione dell'avviso di accertamento, gli interessati possono estinguere il debito mediante contestuale versamento del tributo evaso, degli interessi se dovuti e della sanzione prevista.
7. È possibile, in sede di contraddittorio-precontenzioso, avvalersi dell'accertamento con adesione di cui al Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale) per ridefinire la somma del tributo dovuto. Il procedimento si risolve in un atto dell'ufficio, sottoscritto per adesione, da entrambi le parti.
8. Il contenzioso può risolversi:
 - 8.1 in sede amministrativa, in qualsiasi momento su impulso di ciascuna delle parti, mediante lo strumento dell'autotutela, ai sensi dell'art. 2 quater della Legge 30 novembre 1994, n. 656 (Disposizioni urgenti in materia fiscale) e del D.M. Finanze 11 febbraio 1997, n. 37, con l'annullamento dell'avviso di accertamento e la sospensione degli effetti, qualora sussista l'illegittimità (precipuamente degli aspetti procedurali dell'istruttoria) o l'infondatezza (errore sui fatti dell'oggetto e sulla quantificazione dell'imponibile) nei presupposti costitutivi dell'atto di accertamento. La presentazione dell'istanza da parte del soggetto passivo non interrompe né sospende i termini per la proposizione dell'eventuale ricorso alla Commissione Tributaria né quelli per il pagamento;
 - 8.2 in sede giurisdizionale: avverso l'avviso di accertamento, entro 60 giorni dalla sua notifica può essere proposto ricorso presso la Commissione Tributaria, ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413), per richiedere l'annullamento parziale o totale e la sospensione degli effetti.
9. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla Legge n. 212/2000.

4.3 Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni stabilite per la violazione di altre norme, il sistema sanzionatorio di riferimento, a fronte delle violazioni accertate, è costituito dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma 31 della Legge n. 549/1995, dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

(Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662).

4.4. Attuale dettaglio delle violazioni e delle sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni stabilite per la violazione di altre norme, ai sensi dell'art. 3, comma 31, della Legge n. 549/1995 si applica:
 - a) per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, la sanzione amministrativa dal 200% a 400% del tributo relativo all'operazione.
 - b) per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da euro 103,29 a euro 516,46. Per la verifica del rispetto del termine di invio della dichiarazione farà fede la data di spedizione alla Regione - Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

Le sanzioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997 se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, degli eventuali interessi e della sanzione. Permane comunque l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale.

2. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento, il soggetto inadempiente è tenuto al pagamento dell'eventuale tributo non versato, degli interessi moratori (da calcolarsi ai sensi della Legge 26 gennaio 1961, n. 29) e, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.Lgs. n. 471/1997, della sanzione amministrativa pari al 30% del tributo non versato alle prescritte scadenze.

La predetta sanzione è ridotta alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997 se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, degli eventuali interessi e della sanzione.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso di cui al paragrafo 4.6.
4. Per l'attività di discarica abusiva, ancorché esercita non in via esclusiva, e per chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria di cui al titolo VI della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

congiuntamente all'obbligo di bonifica e rimessa in pristino delle aree, si applicano:

- a) il pagamento del tributo speciale e la sanzione amministrativa pari a 3 volte l'ammontare del tributo, così come previsto dall'art. 3, comma 32, della Legge n. 549/1995;
 - b) le sanzioni previste al comma 31 dell'art. 3 della Legge n. 549/1995, su cui non si applicano le riduzioni previste per le violazioni degli obblighi strumentali di registrazione e dichiarazione.
5. L'utilizzatore a qualsiasi titolo, o in mancanza il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri indicati nei precedenti commi, agli oneri di bonifica e al risarcimento del danno ambientale qualora non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva prima della constatazione delle violazioni di legge.

4.5. Presunzione di conferimento

1. Nei casi in cui non sia possibile stabilire il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, o in un impianto di incenerimento senza recupero di energia ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, i rifiuti si presumono conferiti alla data della redazione del processo verbale di constatazione.
2. Qualora non sia possibile, per gli addetti ai controlli, determinare il quantitativo di rifiuti conferiti in discarica, sia essa autorizzata o abusiva, o in un impianto di incenerimento senza recupero di energia ovvero il quantitativo di quelli abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, lo stesso si presume sulla base del volume dei rifiuti rapportato a un fattore di conversione peso/volume pari a 1,5. La quantificazione può essere effettuata sulla base dei verbali redatti dalla Guardia di finanza, dal Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, dal Corpo forestale dello Stato, dalle Province e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, dai Vigili urbani, in relazione alla competenza ad essi attribuita dai singoli regolamenti comunali, ovvero dai dati consuntivi a seguito dell'ordinanza emanata dal Sindaco del Comune ai sensi del dell'articolo 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.
3. Ove non sia possibile per gli organi addetti ai controlli determinare la qualità dei rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, o in un impianto di incenerimento senza recupero di energia ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, ivi compresi quelli pericolosi, agli stessi si applica l'imposta unitaria massima vigente per tonnellata.
4. Avverso la presunzione di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammessa la prova contraria da parte dei soggetti interessati.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4.6. Ravvedimento operoso

1. Fino a quando la violazione alla Legge n. 549/1995 non stata sia constatata, così come recepita dalle norme regionali, e comunque non siano iniziati controlli, ispezioni o altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato o eventuali co-obbligati abbiano avuto formale conoscenza, è possibile ripristinare la legalità violata regolarizzando spontaneamente l'omissione o l'insufficiente versamento del tributo e altre irregolarità, beneficiando delle riduzioni delle sanzioni ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
2. La procedura di ravvedimento operoso si concretizza con il pagamento contemporaneo del tributo non versato, della sanzione ridotta in base alla tempestività del ravvedimento e degli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo dal giorno della scadenza al giorno in cui viene effettivamente eseguito il versamento. Oltre il termine previsto dai predetti decreti legislativi per usufruire del ravvedimento operoso, opera il regime sanzionatorio pieno.

4.7. Rateizzazione del tributo speciale per il deposito in discarica

1. I soggetti passivi, prima della scadenza del termine trimestrale per il pagamento del tributo, possono inoltrare all'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente istanza motivata di rateizzazione da valutarsi in coerenza con le disposizioni e i criteri di cui alle deliberazioni della Giunta regionale in materia di crediti ⁽²⁾.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, l'istanza di rateizzazione verrà inoltrata all'Amministrazione provinciale di competenza, e per conoscenza all'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente. Previo avviso di accertamento, la Provincia provvederà alla approvazione o diniego della rateizzazione. La rateizzazione delle somme dovute, comprensive di sanzioni e interessi, è ammessa in coerenza con i criteri dettati in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali di cui alle deliberazioni della Giunta regionale ⁽³⁾.
3. Resta salva per il soggetto passivo la possibilità di proporre la ridefinizione del piano di ammortamento per ridurre le modalità temporali del rimborso ovvero richiederne la sospensione temporanea se, per ragioni estranee alla propria responsabilità, versi in comprovata e grave situazione di difficoltà.
4. Le Province approvano le richieste di rateizzazione, curano il monitoraggio dei pagamenti

² Allo stato attuale risulta vigente la deliberazione della Giunta regionale n. 5/52 del 11.2.2014.

³ Allo stato attuale risulta vigente la deliberazione della Giunta regionale n. 5/52 del 11.2.2014.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

rateali e provvedono a riversare le somme incassate nel bilancio regionale, secondo le modalità indicate al paragrafo 4.1.3. Le autorizzazioni alla rateizzazione e le inadempienze nei pagamenti rateali saranno comunicate tempestivamente all'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente.

4.8. Riscossione coattiva

1. Scaduti i 60 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento, senza che siano state esperite le procedure di cui al precedente paragrafo 4.2., punti 8 e 9, le Province dispongono per la riscossione coattiva mediante l'emissione di motivata ingiunzione ovvero mediante iscrizione a ruolo per il recupero del tributo evaso, ai sensi del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della Legge 28 settembre 1998, n. 337).

4.9. Prescrizioni, rimborsi e compensazioni

1. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla Legge n. 549/1995 deve essere eseguito entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione annuale.
2. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato entro il termine di decadenza di 2 anni dalla data del pagamento. La richiesta di rimborso deve essere presentata all'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente. Al contribuente spettano gli interessi di mora nella misura di cui alla Legge n. 29/1961 a decorrere dalla data della domanda di rimborso.
3. Chi abbia indebitamente o erroneamente pagato il tributo può, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare seguente, operare la compensazione, anche parziale, tra le somme indebitamente o erroneamente pagate e quelle da versare, quale tributo, per il trimestre solare trascorso. Per i controlli di competenza, l'interessato deve inviare tempestiva comunicazione che evidenzia la compensazione all'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente e alla Provincia competente.

5. Potere sostitutivo

1. Ai sensi dell'art. 9 della L. R. n. 9 del 12.6.2006, in caso di ritardo o di omissione da parte delle



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Province di atti obbligatori derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite, l'Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente, sentito l'Ente inadempiente, assegna all'Ente stesso un termine non superiore a sessanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del medesimo Assessore, nomina uno o più commissari che provvedono in via sostitutiva.

6. Disposizioni Finali

1. Per quanto non previsto nel presente atto di indirizzo si applicano le normative e le disposizioni vigenti.